

Baby Nido Autorizzato - Scuola dell'Infanzia C.M.: AL1A01000G
Scuola Primaria C.M.: AL1E00600T – Scuola Secondaria di I grado C.M.: AL1M01000P –
Liceo Scientifico C.M.: ALPS005007 – Liceo Scienze Umane ind.Economico-Sociale C.M. ALPMQR5008
Via Don Luigi Orione 1 – 15121 Alessandria Tel. 0131 254253 C.F.-P.I: 00307760066
www.alexandriainternationalschool.org info@alexandriais.org segreteria@alexandriais.org

Allegato 1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola, intesa come comunità educativa, contribuisce, per sua natura, alla formazione integrale dei giovani ma, perché essa diventi risorsa per lo sviluppo umano e democratico della nostra società, occorre definire puntuali e precise regole di comportamento.

Nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249) sono indicati ruoli e funzioni delle diverse componenti la comunità scolastica, per cui tale documento costituisce il riferimento più autorevole per la regolamentazione della vita comunitaria della scuola.

In ottemperanza alla C.M. n. 371 del 2 settembre 1998 e al D.P.R. 235 del 21/11/2007, l'Istituto Paritario "Alexandria" di Alessandria ha provveduto a redigere un nuovo regolamento di disciplina, sostitutivo di quello previsto dal R.D. 4 Maggio 1925, n. 653, in cui sono definiti i criteri integrativi del Regolamento di Istituto:

- Art. 1 - Gli studenti hanno il diritto/dovere di frequentare la scuola, di seguire le lezioni, di servirsi delle attrezzature didattiche e scientifiche in dotazione o, in caso di temporanea mancanza delle stesse, di organizzarne di alternative, ovviamente sotto la guida e la vigilanza degli insegnanti addetti e responsabili.
- Art. 2 - Gli studenti hanno il diritto di essere informati sulle attività didattiche, sulla programmazione e sulla valutazione; l'azione del docente deve conformarsi a questo diritto.
- Art. 3 - gli elaborati dei compiti in classe, essendo documenti ufficiali, non potranno essere portati fuori dalla scuola; sarà quindi compito dell'insegnante assegnarli in visione agli alunni per il tempo necessario a render conto della valutazione in senso sia formativo sia sommativo. Tuttavia, su richiesta di studenti, genitori o comunque di chi è titolare di interesse in tal senso, il Capo di Istituto o chi ne fa le veci potrà autorizzarne la concessione di fotocopia senza oneri per la scuola.
- Art. 4 - Gli studenti possono manifestare liberamente il proprio pensiero, ovviamente nei limiti della buona educazione e del rispetto delle altrui opinioni, in forma verbale o per iscritto, e possono esporre e diffondere, all'interno della scuola, documenti che testimonino la loro partecipazione alla vita scolastica o che segnalino iniziative interessanti ed utili sul piano culturale.

Di tutti i fogli affissi o diffusi nella Scuola deve essere preventivamente consegnata al Capo di Istituto copia firmata dai redattori responsabili o, in caso di unica copia, copia fotostatica. Il Capo di Istituto ha la facoltà di vietarne la pubblicazione esplicitandone i motivi.

Fermo restando il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, gli studenti hanno l'obbligo di valutare in modo ponderato la loro partecipazione a manifestazioni studentesche che comportino l'astensione dalle lezioni: infatti le iniziative estemporanee, delle quali non sia pervenuta alla scuola chiara motivazione seguita da preventiva discussione dei problemi, saranno considerate come comportamenti repressibili e sanzionabili.

Gli studenti, avendo il diritto di professare liberamente il proprio credo religioso, hanno anche quello di manifestarne i segni esteriori, nel rispetto di tutte le altre sensibilità laiche o religiose che siano, compatibilmente con l'osservanza delle norme vigenti e ove ciò non costituisca occasione di evidente proselitismo.

- Art. 5 - Facendo riferimento ai punti 9 e 10 dello Statuto, si ribadisce il diritto di riunione e di assemblea secondo la normativa vigente:
 - gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe una volta al mese, nel limite di due ore di lezione consecutive. L'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. Deve essere presieduta da uno dei due rappresentanti di classe.
All'assemblea possono partecipare, oltre al Capo di Istituto, i docenti che lo desiderino o la cui presenza sia richiesta dagli studenti per chiarimento di problemi; sempre a richiesta motivata degli studenti, l'insegnante in cattedra nel tempo dell'assemblea può uscire dall'aula, rimanendo però nelle immediate vicinanze per assicurare la vigilanza.
Gli studenti che partecipano all'assemblea sono tenuti a rimanere all'interno del locale ad essa destinato;
 - a richiesta di gruppi di studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo con la presenza di un insegnante della Scuola che si dichiara disponibile;
 - la richiesta di assemblea deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo e controfirmata da uno dei due delegati di classe e dai docenti interessati, per quella di classe, dai rappresentanti di Istituto;
 - al termine di ogni assemblea deve essere stilato e presentato al Capo di Istituto un verbale di quanto è stato discusso;
 - il Capo di Istituto ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento, al fine di prendere i provvedimenti opportuni per consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, fino alla sospensione della stessa.
- Art. 6 - Si richiama all'attenzione degli studenti la necessità, corrispondente al loro proprio interesse, di custodire accuratamente gli oggetti di loro proprietà, soprattutto se dotati di un certo pregio (occhiali, orologi, cellulari.) A proposito dei cellulari si ricorda che ne è vietato l'uso durante l'orario scolastico.
- Art. 8 – Si richiama all'attenzione degli studenti (così come a quella del personale tutto) la norma che sancisce il divieto del fumo nei locali scolastici e nelle loro pertinenze.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Ammonizione privata o in classe

(nota 1)

MOTIVI:

- mancanza ai doveri scolastici (Statuto, art. 3);
- negligenza abituale nell'assolvere i doveri scolastici e nel rispettare gli orari di attività didattica;
- assenze ingiustificate;
- negligenza nella cura degli arredi e dei locali.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:

docente e/o dirigente scolastico.

PROCEDURA:

comunicazione scritta del richiamo alla famiglia; tale comunicazione dovrà avvenire direttamente da parte del docente o della presidenza mediante comunicazione sulla piattaforma informatica, ivi compreso il registro elettronico.

2. Allontanamento dalla lezione

(nota 1)

MOTIVI:

- particolare gravità delle mancanze contenute al precedente punto;
- mancanza di rispetto nei confronti delle persone appartenenti alla comunità scolastica: infatti l'eventuale rivendicazione dei propri diritti, anche giustificata, non deve mai escludere la correttezza e la buona educazione;
- disturbo continuo durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- uso non appropriato e/o dannoso delle attrezzature scolastiche e dei supporti multimediali anche di dotazione personale.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:

docente e/o dirigente scolastico.

PROCEDURA:

il docente dovrà annotare il provvedimento sul registro di classe mediante comunicazione sulla piattaforma informatica, ivi compreso il registro elettronico e provvederà a far accompagnare in presidenza lo studente.

3. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

(nota 1)

MOTIVI:

- comportamenti individuali e/o collettivi che turbino particolarmente il regolare svolgimento delle attività scolastiche curricolari e parascolastiche, aggravati dalla reiterazione della trasgressione e dal mancato ravvedimento;
- offese alla dignità personale, alla religione, all'etnia e alle istituzioni.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:

Consiglio di classe.

PROCEDURA:

- di norma, il Docente Coordinatore di Classe segnalerà il comportamento repressibile dello studente al Dirigente Scolastico, il quale provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore della classe), il Responsabile convocherà lo studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il processo verbale di istruttoria; raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente convocherà il Consiglio di classe che delibererà in merito.
- Il provvedimento adottato dal Consiglio di classe verrà comunicato allo studente e alla famiglia mediante specifica comunicazione firmata dal Dirigente.
- Lo studente avrà diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

4. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

(nota 1)

MOTIVI:

- Offese alla morale, oltraggio all'istituto, al capo di istituto, al corpo docente, al personale ATA (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie);
- Comportamenti di tale gravità da prefigurare la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:

Consiglio di istituto

PROCEDURA:

- il docente Coordinatore di Classe segnalerà il comportamento repressibile dello studente al dirigente scolastico, il quale provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore della classe); il Responsabile convocherà lo studente e gli esercitanti la

potestà genitoriale per il processo verbale di istruttoria da verbalizzare; raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente convocherà il Consiglio di classe che delibererà in merito.

- Il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di istituto che delibererà in merito.
- L'esito della delibera del Consiglio di istituto sarà comunicata allo studente e alla famiglia mediante specifica comunicazione.
- Lo studente, dal momento della comunicazione, avrà diritto di produrre, entro quindici giorni, ricorso all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

5. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

MOTIVI:

- Situazioni di recidività in presenza di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:

Consiglio di istituto

PROCEDURA:

- il docente Coordinatore di Classe segnalerà il comportamento repressibile dello studente al dirigente scolastico, il quale provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore della classe); il Responsabile convocherà lo studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il processo verbale di istruttoria da verbalizzare; raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente convocherà il Consiglio di classe che delibererà in merito.
- Il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di istituto che delibererà in merito.
- L'esito della delibera del Consiglio di istituto sarà comunicata allo studente e alla famiglia mediante specifica comunicazione.

Lo studente, dal momento della comunicazione, avrà diritto di produrre, entro quindici giorni, ricorso all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

6. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato

MOTIVI:

- Casi più gravi di quelli già indicati nel precedente punto 5.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:

Consiglio di istituto

PROCEDURA:

- il docente Coordinatore di Classe segnalerà il comportamento repressibile dello studente al dirigente scolastico, il quale provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore della classe); il Responsabile convocherà lo studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il processo verbale di istruttoria da verbalizzare; raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente convocherà il Consiglio di classe che delibererà in merito.
- Il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di istituto che delibererà in merito.
- L'esito della delibera del Consiglio di istituto sarà comunicata allo studente e alla famiglia mediante specifica comunicazione.

Lo studente, dal momento della comunicazione, avrà diritto di produrre, entro quindici giorni, ricorso all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Approvazione Consiglio d'Istituto del 25/11/2019)

I) Progressività generale delle sanzioni disciplinari:

Alla terza nota disciplinare: sospensione di 3 gg e preclusione partecipazione gite scolastiche

Alla quinta nota disciplinare: sospensione di 7 gg

Alla sesta nota disciplinare: sospensione di 15 gg

Alla settima nota disciplinare: espulsione

N.B. Per motivi di particolare gravità e alla luce del contesto, il Consiglio disciplinare si riserva la facoltà di procedere direttamente a sanzioni disciplinari ulteriori rispetto alla situazione disciplinare dell'alunno, ed eventuali successivi provvedimenti partiranno da tale livello ulteriore.

II) Progressività delle sanzioni disciplinari per ingressi in ritardo

Per tutti i ritardi superiori alle 08:05 contrassegnati sul registro elettronico con la "E" maiuscola, il Coordinatore dovrà applicare le seguenti sanzioni disciplinari, previo opportuno e costante controllo del registro elettronico:

Al 3° ritardo: nota disciplinare

Al 5° ritardo: nota disciplinare

Al 6° ritardo: nota disciplinare e sospensione come previsto al punto a.

Dal 7° ritardo nota disciplinare per ogni ingresso in ritardo e sospensione come previsto al punto a.

N.B. Ai fini della sospensione, le note disciplinari per ingressi in ritardo si sommano ad eventuali note disciplinari per altri motivi (uso cellulare in classe, maleducazione, ecc.).

N.B. Se i primi tre ritardi avvengono nell'arco di tre settimane (media di un ritardo a settimana) il Coordinatore di classe, sentito il parere del Consiglio Disciplinare e tenuto conto dell'entità dei ritardi, può riservarsi la facoltà di non avviare la procedura

disciplinare, fermo restando che la reiterazione di tale condotta può inficiare in ogni momento il condono.

N.B. Gli ingressi in ritardo vengono computati ai fini delle sanzioni disciplinari anche se giustificati dai genitori. Solo improrogabili entrate posticipate evidentemente certificabili, debitamente certificate, nonché preannunciate con debito anticipo vengono escluse dal computo ai fini delle sanzioni disciplinari.

III) Griglia di valutazione della condotta

VOTO DESCRITTORI

- 10 Condotta ineccepibile (nessuna nota al termine dell'anno scolastico)
atteggiamento proattivo e solidale
- 9 Condotta e atteggiamento adeguati (nessuna nota al termine dell'anno scolastico)
- 8 Condotta nel complesso adeguata (max 2 note al termine dell'anno scolastico)
- 7 Condotta non sempre adeguata (max 4 note, ovvero una sospensione di 3 gg al termine dell'anno scolastico)
- 6 Condotta spesso inadeguata ma con ravvedimento (max 5 note, ovvero sospensione di 7 gg. al termine dell'anno scolastico)
- 5-1 Condotta del tutto inadeguata e/o riprovevole (note ≥ 6 , ovvero sospensione di 15 gg./espulsione al termine dell'anno scolastico)

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(Approvazione Consiglio d'Istituto del 13/06/2022)**

Si rendono necessarie le seguenti esplicitazioni di quanto già previsto dal Regolamento dei Dispositivi digitali e dal Regolamento disciplinare:

UTILIZZO DEL CELLULARE DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO

L'utilizzo del cellulare durante l'orario scolastico è in via generale vietato. Tale divieto risulta particolarmente stringente durante le ore di lezione. Pertanto, durante le ore di lezione gli alunni dovranno obbligatoriamente tenere il cellulare sempre spento e sempre riposto nello zaino. La violazione anche solo di uno dei due divieti è condizione sufficiente per applicare la nota disciplinare e le successive sanzioni come previsto dal regolamento.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE/ENTRATE IN RITARDO/USCITE IN ANTICIPO

La procedura di giustificazione delle assenze/entrate in ritardo/uscite in anticipo è particolarmente importante per un corretto andamento delle attività didattiche. È il caso di precisare che per le assenze/entrate in ritardo/uscite in anticipo REITERATE E FREQUENTI (media di 1,25 giorni di assenza a settimana nell'arco di un mese) e NON DEBITAMENTE CERTIFICATE ovvero GIUSTIFICATE IN TERMINI MERAMENTE NOMINALI, il Coordinatore didattico o il docente in aula ha facoltà di non accettare la giustificazione e dunque di non considerare legittimo il rientro a/l'uscita da scuola, verbalizzando sul registro elettronico nota disciplinare.

NOTE:

1) In ottemperanza al comma 2 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, i provvedimenti disciplinari possono essere accompagnati, a discrezione della persona o dell'organo che irroga la sanzione, dall'assegnazione di un'attività di riflessione e ripensamento sui comportamenti attuati valida dal punto di

vista educativo, fermo restando il principio della riparazione del danno, intesa anche come risarcimento economico.

Il Coordinatore Didattico
prof. Iginio Bonadeo